

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2024, n. 0160/Pres.

Regolamento per gli interventi di garanzia e di contribuzione integrativa a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 7 e 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

Modifiche approvate da:

DPReg. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

Vedi anche quanto disposto dalla DGR 30/5/2025, n. 703 (B.U.R. 11/6/2025, n. 24), in merito alla determinazione della misura delle contribuzioni integrative.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Sicurezza sul lavoro

CAPO II
ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

- Articolo 4 Requisiti di ammissibilità per l'assegnazione delle risorse
- Articolo 5 Integrazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali
- Articolo 6 Presentazione delle domande
- Articolo 7 Istruttoria delle domande e assegnazione delle risorse
- Articolo 8 Criteri di assegnazione
- Articolo 9 Erogazione delle risorse assegnate
- Articolo 10 Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza

CAPO III
OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

- Articolo 11 Soggetti destinatari e finanziamenti ammissibili
- Articolo 12 Contribuzioni integrative
- Articolo 13 Regime di aiuto

CAPO IV

REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNAME E MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO

Articolo 14 Revoca delle assegnazioni

Articolo 15 Monitoraggio

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Abrogazione

Articolo 17 Entrata in vigore

Allegato A (riferito all'articolo 2, comma 1, lettera n)

Allegato B (riferito all'articolo 12, comma 2)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie e delle relative contribuzioni integrative a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, in attuazione degli articoli 7, comma 2, e 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con il presente regolamento sono stabiliti, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), i requisiti di ammissibilità dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi, i criteri per l'assegnazione delle predette risorse finanziarie, nonché le relative modalità di utilizzo.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) Confidi: i Consorzi di garanzia collettiva dei fidi che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 269/2003;
 - b) imprese: imprese iscritte nel registro delle imprese e liberi professionisti;
 - c) PMI: soggetti che soddisfano i requisiti di microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - d) destinatari finali: soggetti nell'interesse dei quali sono deliberate le garanzie a valere sulle risorse assegnate e a favore dei quali sono concesse le eventuali contribuzioni integrative;
 - e) sede operativa: sede legale o unità locale del destinatario finale cui afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione dei beni e servizi o dell'attività professionale;
 - f) soggetti finanziatori: banche o intermediari finanziari, rispettivamente iscritti negli albi di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 - g) finanziamento: operazione di mutuo, sconto, anticipazione bancaria, apertura di credito in conto corrente o altra tipologia di operazione finanziaria concessa dai soggetti finanziatori ai destinatari finali ai fini dell'esercizio della loro attività d'impresa o professionale;
 - h) Servizio: servizio competente in materia di coordinamento e attuazione degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive nonché di

- promozione e sostegno dei Confidi nei settori economici di competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo;
- i) FVG Plus: FVG Plus SpA di cui alla legge regionale 4 marzo 2022, n.2 (FVG Plus SpA);
- l) giovane: persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- m) impresa giovanile:
1. impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
 2. impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;
 3. impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, la maggioranza dei soci è composta da giovani;
 4. impresa costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della richiesta di deliberazione dell'intervento agevolativo, titolare è un giovane;
- n) start-up innovativa: società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), avente i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, come da definizione riportata nell'allegato A, modificabile con decreto del direttore del Servizio, ai fini di aggiornamento in caso di modifica della normativa statale di riferimento.

Articolo 3 (Sicurezza sul lavoro)

1. L'assegnazione delle risorse di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6¹, allegata a tale domanda e sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi richiedente attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dall'assegnazione delle risorse. Ove queste siano già state erogate, il Confidi assegnatario e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituire l'importo alla Regione, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE

Articolo 4

(Requisiti di ammissibilità per l'assegnazione delle risorse)

1. Possono presentare domanda di assegnazione delle risorse finanziarie i Confidi aventi i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti all'albo degli intermediari finanziari oppure all'elenco tenuto dell'Organismo incaricato di cui rispettivamente agli articoli 106 e 112, comma 1, del decreto legislativo 385/1993;
- b) hanno la sede legale o almeno una unità locale attiva nel territorio regionale, alla quale afferiscono stabilmente personale e mezzi destinati all'esercizio abituale dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 269/2003;
- c) hanno stipulato uno o più accordi, perfezionati e vigenti, con uno o più soggetti finanziatori che abbiano nel loro complesso la sede legale o almeno un'unità locale attiva in ciascuno dei territori provinciali della Regione, aventi ad oggetto la disciplina della prestazione di garanzia a copertura di finanziamenti a favore di imprese;
- d) (ABROGATA);²
- e) hanno integrato, in conformità all'articolo 13, comma 10, del decreto legge 269/2003,³ nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale rappresentanti designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento oppure dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226 (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia).

2. I Confidi che non soddisfano il requisito di cui alla lettera b) del comma 1, possono presentare domanda di assegnazione delle risorse se si obbligano a soddisfarlo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

3. I Confidi che non soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, possono presentare domanda di assegnazione delle risorse se si obbligano a soddisfarlo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

4. (ABROGATO).⁴

5. Salvo quanto previsto al comma 6, i Confidi che non soddisfano il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, possono presentare domanda di assegnazione delle risorse se si obbligano a procedere, ai sensi dell'articolo 5, all'integrazione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dei rappresentanti designati dalla Regione entro un

² Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPR 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPR 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

⁴ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPR 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

termine non superiore alla prima scadenza del pertinente organo sociale che segue la notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Nel caso in cui siano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 226/2007, i Confidi inadempienti non possono presentare domanda di assegnazione delle risorse finanziarie.

7. Non possono presentare domanda di assegnazione delle risorse finanziarie i Confidi nei cui confronti sono stati emessi nei tre anni precedenti provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 5

(Integrazione dei rappresentanti della Regione negli organi sociali)

1. I rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dei Confidi assegnatari sono designati con nota dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, tra persone che possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche. La nota di designazione dei rappresentanti della Regione è trasmessa dal Servizio via PEC al Confidi assegnatario al fine della loro integrazione nel pertinente organo sociale.

2. Una volta nominati nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dai Confidi assegnatari, i rappresentanti designati dalla Regione assicurano le opportune attività di resoconto, almeno semestrale, al Servizio.

3. Il Confidi assegnatario ha l'obbligo di mantenere nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale i rappresentanti designati della Regione fino all'esaurimento delle risorse assegnate con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2. In caso di scadenza degli organi sociali prima dell'esaurimento delle risorse assegnate, il Confidi assegnatario richiede al Servizio almeno sei mesi prima della scadenza la conferma o il rinnovo dei nominativi dei soggetti designati ad integrare il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale.

Articolo 6

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di assegnazione sono presentate a FVG Plus nei termini e con le modalità stabilite con bando, che individua altresì le risorse a disposizione, emanato con decreto del direttore del Servizio.

2. I Confidi richiedenti specificano nella domanda:
- a) l'importo delle risorse finanziarie di cui è richiesta l'assegnazione;
 - b) il piano di utilizzo delle risorse finanziarie richieste, anche con riferimento alle modalità di esame delle domande dei destinatari finali;

- c) la quota delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) che intendono utilizzare per la concessione delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 12, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito;
- d) i dati necessari per l'eventuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 8.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande e assegnazione delle risorse)

1. FVG Plus verifica la regolare e completa presentazione della domanda dei Confidi richiedenti e valuta la congruità tecnico-finanziaria dei dati e del piano di utilizzo presentati, provvedendo, se del caso, a richiedere ulteriore documentazione e a comunicare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande, all'esito delle verifiche e valutazioni di cui al primo periodo, FVG Plus fa pervenire al Servizio le risultanze delle istruttorie effettuate.

2. Sulla base delle risultanze di cui al comma 1, entro trenta giorni dal completo ricevimento, il Servizio approva il piano di riparto per l'assegnazione delle risorse finanziarie e lo fa pervenire a FVG Plus, che, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione adotta i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande e li notifica ai Confidi richiedenti.

3. Nel caso in cui le risorse complessivamente richieste dai Confidi ammissibili siano uguali o inferiori alla dotazione del bando di cui all'articolo 6, comma 1, le risorse sono ripartite in accoglimento di quanto singolarmente richiesto nelle domande di ammissione.

4. Nel caso in cui l'importo complessivo di risorse richiesto dai Confidi ammissibili ecceda la dotazione di risorse del bando di cui all'articolo 6, comma 1, le risorse sono ripartite in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8.

Articolo 8

(Criteri di assegnazione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7 le risorse da assegnare a ciascun Confidi ammissibile sono determinate in applicazione dei seguenti criteri:

- a) per il 40% sulla base del valore totale, al termine dell'anno precedente alla pubblicazione del bando, dell'importo del rischio in essere per operazioni di garanzia deliberate a favore di imprese aventi la sede legale o almeno un'unità locale nel territorio della Regione, calcolato complessivamente in termini di euro;
- b) per il 40% sulla base del numero totale delle operazioni di garanzia a favore di imprese aventi la sede legale o almeno un'unità locale nel territorio della Regione, in essere al

- termine dell'anno precedente alla pubblicazione del bando, calcolato complessivamente in termini di unità;
- c) per il 20% sulla base del numero di imprese aventi la sede legale o almeno un'unità locale nel territorio della Regione, associate al termine dell'anno precedente alla pubblicazione del bando, calcolato in termini di unità.

2. Se all'esito del riparto eseguito in applicazione dei criteri di cui al comma 1, in virtù degli importi di risorse richiesti dai diversi Confidi ammissibili, le risorse non risultano completamente assegnate, la parte residua è ripartita tra i Confidi ammissibili le cui richieste non sono state completamente soddisfatte, in applicazione dei criteri di cui al comma 1 fino a esaurimento delle risorse disponibili. In ogni caso, le risorse sono assegnate in misura non superiore a quella richiesta nella domanda di assegnazione da ciascun Confidi ammissibile.

Articolo 9 (Erogazione delle risorse assegnate)

1. Salvo quanto stabilito al comma 2, le risorse assegnate sono erogate da FVG Plus entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del Confidi assegnatario, da far pervenire a FVG Plus entro sessanta giorni dal ricevimento della notificazione del provvedimento di accoglimento ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Nei casi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, unitamente alla richiesta di erogazione, i Confidi assegnatari trasmettono la documentazione che attesta l'adempimento degli obblighi ivi previsti.

2. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 5, i Confidi assegnatari trasmettono la richiesta di erogazione delle risorse assegnate entro sessanta giorni dall'integrazione nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dei rappresentanti designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, unitamente alla documentazione che attesta l'adempimento degli obblighi di integrazione. FVG Plus eroga le risorse assegnate entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al primo periodo.

Articolo 10 (Vincoli di destinazione e obblighi di trasparenza)

1. Le risorse assegnate sono destinate alla costituzione da parte dei Confidi assegnatari di apposito fondo rischi indisponibile dedicato esclusivamente alla concessione delle garanzie e delle contribuzioni integrative di cui al presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate in applicazione di quanto previsto dal capo III.

2. Nella nota integrativa al bilancio di esercizio i Confidi assegnatari evidenziano la destinazione delle risorse assegnate in conformità al presente regolamento nonché lo svolgimento di attività di promozione dell'accesso al credito a favore dei soggetti beneficiari a valere sulle medesime.

CAPO III

OPERAZIONI AMMISSIBILI E REGIME DI AIUTO

Articolo 11

(Soggetti destinatari e finanziamenti ammissibili)

1. Sono destinatari finali le imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. Nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità, le risorse assegnate sono impiegate dai Confidi assegnatari per l'attivazione di interventi di garanzia diretti a promuovere l'accesso dei destinatari finali a finanziamenti aventi ad oggetto la realizzazione di investimenti in sedi operative stabilite in Friuli Venezia Giulia ovvero a sostenere esigenze di capitale circolante connesse ad ambiti di operatività aziendale o professionale riferiti a sedi operative stabilite in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli interventi di garanzia non sono attivabili a favore di destinatari finali:
- a) destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
 - b) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali.

4. Gli interventi di garanzia attivati dai Confidi con le risorse assegnate assicurano la promozione dell'accesso al credito a vantaggio dei destinatari finali, sotto forma di minori commissioni di garanzia, di maggiori volumi di garanzia o finanziamento, di minori tassi d'interesse o di minori requisiti di garanzia reale, assicurativa, bancaria o personale.

5. Ai fini di cui al comma 4, i Confidi assegnatari comunicano ai destinatari finali il vantaggio riconosciuto, scegliendo una o più opzioni tra quelle di seguito indicate ed esplicitando i differenti trattamenti nelle due ipotesi di utilizzo e di non utilizzo delle risorse assegnate, in termini di:

- a) minore commissione di garanzia richiesta;
- b) maggiore importo della garanzia concessa;
- c) minore tasso d'interesse del finanziamento garantito;
- d) maggiore importo del finanziamento garantito;
- e) minore importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste.

Articolo 12

(Contribuzioni integrative)

1. Unitamente alle garanzie di cui all'articolo 11, previa richiesta del destinatario finale, i Confidi possono concedere, con una quota parte delle risorse assegnate pari al massimo al 30% del totale, una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento della commissione di garanzia richiesta con particolare riferimento a operazioni⁵ di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o *start-up* innovative.

2. La contribuzione integrativa è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto calcolato in rapporto⁶ al “premio teorico di mercato della garanzia” di cui alla decisione della Commissione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def. (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia - Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI). Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, la misura della contribuzione integrativa è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.⁷

3. La contribuzione integrativa è diretta all'abbattimento della commissione di garanzia richiesta dal Confidi assegnatario e non può superare in ogni caso l'importo di quest'ultima.

Articolo 13 (*Regime di aiuto*)

1. Gli interventi di garanzia e le contribuzioni integrative sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

2. L'aiuto generato dall'intervento di garanzia a favore delle PMI è espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo ed è calcolato al momento della deliberazione sulla base della decisione della Commissione C(2010)4505 def.

3. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre agevolazioni a favore dei soggetti destinatari, nel rispetto della normativa applicabile per la disciplina degli aiuti di Stato.

CAPO IV REVOCA DELLE RISORSE ASSEGNAME E MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO

⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRG. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRG. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRG. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

Articolo 14
(Revoca delle assegnazioni)

1. L'assegnazione delle risorse è revocata:
 - a) nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, qualora il Confidi assegnatario non soddisfi l'obbligo ivi previsto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2;
 - b) nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, qualora il Confidi assegnatario non soddisfi l'obbligo ivi previsto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) nel caso di cui all'articolo 4, comma 5, qualora il Confidi assegnatario non soddisfi l'obbligo ivi previsto entro un termine non superiore alla prima scadenza del pertinente organo sociale che segue la notifica del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2;⁸
 - d) qualora il Confidi assegnatario non trasmetta la richiesta di erogazione in conformità all'articolo 9;
 - e) nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione e degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;
 - f) nel caso in cui il Confidi assegnatario non provveda all'integrazione e al mantenimento nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dei rappresentanti designati dalla Regione nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5;
 - g) nel caso in cui il Confidi assegnatario non mantenga i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1, fino all'esaurimento delle risorse;
 - h) nel caso di violazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2.

2. In caso di revoca delle assegnazioni, le risorse eventualmente erogate sono restituite in conformità a quanto disposto per gli incentivi dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. Previa comunicazione di FVG Plus da effettuare entro trenta giorni dalla revoca e dalla restituzione delle risorse eventualmente erogate a un Confidi assegnatario, entro i successivi trenta giorni il Servizio approva il piano di riparto delle risorse resesi disponibili tra gli altri Confidi ammissibili e lo notifica a FVG Plus, affinché provveda, entro i trenta giorni successivi, all'adozione dei provvedimenti di assegnazione. In relazione alla determinazione delle quote di riparto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e, se del caso, di cui all'articolo 8.

Articolo 15
(Monitoraggio)

1. I Confidi assegnatari trasmettono ogni anno a FVG Plus, entro 6 mesi dalla scadenza dell'esercizio di bilancio, i dati relativi ai soggetti destinatari, alle garanzie rilasciate e alle garanzie in essere, alle agevolazioni concesse nel corso dell'esercizio scaduto a valere

⁸ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPRReg. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).

sulle risorse assegnate ai sensi del presente regolamento, distinte tra garanzie e contribuzioni integrative.

2. I Confidi assegnatari mantengono per 10 anni dalle relative concessioni le registrazioni dei dati relativi alle garanzie rilasciate ed alle contribuzioni integrative concesse a valere sulle risorse assegnate, conservando le informazioni necessarie a verificare l'ammissibilità degli interventi attivati e fornendo i corrispondenti dettagli a richiesta di FVG Plus o del Servizio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Abrogazione)

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2021, n. 172 (Regolamento per gli interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine di cui all'articolo 7 e all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 <<Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese>>) è abrogato.

Articolo 17 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)
(riferito all'articolo 2, comma 1, lettera n)

1. Ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese-Decreto sviluppo bis), l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- a) è costituita da non più di sessanta mesi;
 - b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
 - c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
 - d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
 - e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
 - g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
 - 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai

- sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
- 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Allegato B)*
(riferito all'articolo 12, comma 2)

Tabella per il calcolo della contribuzione integrativa

Fascia di valutazione del destinatario finale in esito all'applicazione del modello del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni	Percentuale di contribuzione
1	25
2	30
3	35
4	55
5	70

* Allegato abrogato da art. 5, c. 1, DPRG. 28/2/2025, n. 016/Pres. (B.U.R. 5/3/2025, n. 10).